



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

**nei confronti del comune di Curtatone (MN)**

**rendiconto esercizi finanziari 2019-2020-2021**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Curtatone (MN), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria prot. Cdc n. 10634 del 12/09/2022;

VISTA la risposta istruttoria del comune di Curtatone prot. Cdc n. 13599 del 17/10/2022;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTO il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita alla odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex art. 1, commi 166 e seguenti*, della legge n. 266/2005;

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.

### **PREMESSO IN FATTO**

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione dei conti del Comune di Curtatone (MN), redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari 2019 e 2020, nel settembre 2022 è stata avviata un'istruttoria sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria dell'Ente nel biennio in considerazione (nota prot. Cdc n. 10634 del 12/09/2022).

La richiesta ha riguardato, fra gli altri aspetti, la determinazione del FCDE al 31.12.200, in quanto non risultano inclusi *“i residui attivi relativi al titolo terzo dell'entrata, tipologia 100: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni per euro 908.963,73 (921.532,96 meno 12.569,23 relativi ai residui di fitti attivi e canoni patrimoniali per cui sono stati accantonati 7.947,79 euro) e tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti per euro 100.980,66”*; nonché la programmazione del personale nel corso dell'esercizio 2020, con richiesta di *“relazionare in*

*merito al rispetto dei parametri e trasmettere il conteggio dimostrativo del rispetto del valore soglia che ha giustificato l'aumento del 9% nell'esercizio 2020".*

L'istruttoria è stata estesa all'esercizio finanziario 2021, essendo nel frattempo divenuto disponibile il relativo questionario.

All'esito dell'esame della documentazione acquisita d'ufficio e di quella pervenuta dall'Ente (nota prot. Cdc n. 13599 del 17/10/2022), il magistrato istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale delle questioni emerse.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. Il quadro normativo.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare

che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2,

comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, "il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie" (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2019 approvate con delibera n. 09/2020/INPR).

### **2.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

**2.1.** I dati trasmessi a BDAP evidenziano che il comune di Curtatone ha accantonato, nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, un importo pari a 2.972.516,48 euro a titolo di FCDE,

in aumento rispetto al precedente esercizio finanziario 2019 (la consistenza del fondo nel rendiconto 2021 è pari a 3.528.431,09 euro).

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	2021	2020	2019
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.528.431,09	2.972.516,48	2.640.626,22
Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-
Fondo contenzioso	5.000,00	250.000,00	176.824,72
Altri accantonamenti	84.562,50	55.542,50	33.945,00
Totale parte accantonata	3.617.993,59	3.278.058,98	2.851.395,94
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	177.869,59	238.109,81	104.554,45
Vincoli derivanti da trasferimenti	38.807,66	28.889,66	24.713,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	897.200,52	897.200,52	897.200,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.783.511,77	1.810.011,77	1.792.905,77
Altri vincoli	-	-	-
Totale parte vincolata	2.897.389,54	2.974.211,76	2.819.374,71
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	206.025,59	117.232,71	78.143,61
Totale parte disponibile	249.653,65	43.980,02	285.129,69

Fonte: BDAP

Elaborazione: Cdc - Sezione regionale di controllo Lombardia

Dall'allegato c) al rendiconto 2020 risulta che l'importo accantonato a titolo di FCDE è posto a copertura di entrate, considerate dall'Ente di dubbia esigibilità, allocate al titolo primo, tipologia 101, per 1.613.880,31 euro e al titolo terzo, tipologia 200, per 1.350.688,37 euro. La parte residuale del fondo è destinata a copertura del rischio di inesigibilità delle entrate di titolo terzo, tipologia 100, per 7.947,79 euro, a fronte di residui attivi pari a 921.532,96 euro. Nulla risulta accantonato, per ragioni di dubbia esigibilità, per i residui attivi del titolo terzo di tipologia 500, ammontanti a 100.980,66 euro.

Sul punto, nel corso dell'istruttoria, l'Ente ha riferito che *"non ha provveduto in sede di rendiconto 2020 all'accantonamento del FCDE relativamente alle tipologie 100 e 500 in quanto la maggior [parte] dei residui appartenenti a tali tipologie rientra nelle fattispecie per le quale non è previsto il relativo accantonamento in quanto importi derivanti da crediti vantati verso amministrazioni pubbliche, crediti vantati nei confronti società partecipate per le quali la riscossione viene effettuata solitamente entro la data del rendiconto di gestione, riscossioni per cassa. Tuttavia si è provveduto in questa sede al riconteggio del relativo accantonamento per quelle entrate per le quali dette condizioni non risultano pienamente rispettate per un ammontare pari ad € 36.200,62 coperto interamente dall'avanzo libero di amministrazione 2020 non utilizzato nel corso del 2021 e avanzo libero 2021"*, senza pregiudizio per gli equilibri; e che *"in considerazione di quanto sopra esposto il Comune si impegna di rivalutare i capitoli in sede di rendiconto 2022"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto precede, osserva che l'Ente non ha indicato i residui e il procedimento di calcolo che hanno condotto alla rideterminazione dell'accantonamento

nella misura di 36.200,62 euro, sicché, allo stato, non è possibile esprimersi sulla congruità della somma così individuata.

Ad avviso della Sezione, è peraltro necessaria un'attenta ricognizione di tutti i crediti allocati al titolo terzo delle entrate, tipologie 100 e 500. Invero, nell'ambito dei crediti vantati dal comune, fra i residui attivi al 31.12.2020 di tipologia 100 e 500 presenti nell'elenco analitico allegato alla deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui, estratto dal sito istituzionale dell'Ente, risultano incluse le seguenti entrate, che non hanno alimentato il FCDE:

Titolo	Tipologia	Descrizione Accertamento	Esercizi finanziari		
			Ante 2020	2020	Totale
3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ASILO NIDO	11.371,25	15.676,34	27.047,59
		MENSA SCOLASTICA	66.536,08	91.529,58	158.065,66
		SERVIZIO PRE SCUOLA	1.073,26	10,50	1.083,76
		SERVIZIO POST SCUOLA	1.435,00	105,00	1.540,00
		TRASPORTO SCOLASTICO	2.725,64	1.093,00	3.818,64
		PASTI ANZIANI	1.271,40	8.997,08	10.268,48
		TARIFFA	30.009,07		30.009,07
		TARIFFA INCENTIVANTE GSE	6.732,74	75.000,00	81.732,74
		<b>Totale</b>	<b>121.154,44</b>	<b>192.411,50</b>	<b>313.565,94</b>
		3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	Ante 2020
RIMBORSO SPESE LEGALI PRATICA GRASSI	5.000,00				5.000,00
RESTITUZIONE ECCEDENZIA ANTICIPAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERA GRAZIE 2015	6.106,27				6.106,27
<b>Totale</b>	<b>11.106,27</b>				<b>11.106,27</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>324.672,21</b>	

Fonte: Allegato a) elenco dei residui attivi alla deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui n. 51 del 11.03.2021  
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

Tali voci di entrata, pur non riconducibili alle categorie per le quali il principio contabile non richiede alcun accantonamento, non sono menzionate dalla nota integrativa al bilancio preventivo 2020-2022 di Curtatone, che non contiene alcuna motivazione della mancata svalutazione.

Sulla composizione del FCDE, la nota integrativa si limita infatti a riferire che *“le entrate che alimentano il FCDE risultano iscritte nei titoli primo e terzo del bilancio di previsione. Il titolo secondo di entrata non alimenta l'FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni Pubbliche. Per quanto riguarda il titolo quarto dell'entrata, non sono previsti FCDE in quanto: - per le alienazioni l'entrata è accertata per cassa; - per gli oneri di urbanizzazione e per monetizzazioni standards urbanistici, le relative entrate sono accertate per cassa; - i contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE; - i contributi per investimenti da privati sono accertati per cassa”*.

Tale condotta collide con il principio contabile contenuto nell'esempio n. 5 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale, dopo aver individuato i crediti per i quali non è necessario

l'accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa), dispone che *“con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

In relazione a quanto precede, nel prendere atto che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2020 risulta sottostimato in misura non minore di 36.200,62 euro, si raccomanda all'Ente di procedere ad un'attenta ricognizione di tutti i crediti allocati al titolo terzo delle entrate, tipologie 100 e 500, effettuando i necessari accantonamenti nel risultato di amministrazione per ragioni di dubbia esigibilità ovvero dando adeguata illustrazione, nella nota integrativa al bilancio di previsione, delle ragioni del mancato accantonamento.

## **2.2. Spazi assunzionali.**

Le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del c.d. *turn over* (sul tema, cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR, 109/2020/PAR, 112/2020/PAR, 125/2020/PAR).

In tale ottica, l'art. 33, comma 2, del citato D.L. 34/2019 dispone che i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un *“valore soglia”*, definito come *“percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione”*.

Tale valore soglia è stato individuato, per ciascuna fascia demografica, dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020, il quale, nel fissare al 20 aprile 2020 la data di decorrenza del nuovo regime delle assunzioni per i comuni, consente di individuare la spesa massima complessiva per tutto il personale di ciascun ente e, per tale via, la corrispondente capacità assunzionale. Per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (c.d. enti *“virtuosi”*), il D.M. ha poi dettato una peculiare disciplina degli incrementi di spesa in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024. In base all'art. 5, infatti, l'eventuale raggiungimento del valore soglia è possibile secondo incrementi annuali della spesa del personale registrata nel 2018,

in misura non superiore alle percentuali, via via crescenti per ciascun anno e differenziate per ciascuna fascia demografica, indicate dalla Tabella 2.

Secondo quanto risulta dal questionario al rendiconto 2020, il comune di Curtatone ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, ai sensi della normativa testé citata, prevedendo un incremento della relativa spesa per l'esercizio 2020 pari al 9%.

Allo scopo di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge, sul punto è stato svolto un approfondimento istruttorio, nel corso del quale è stata acquisita la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 29/10/2020 di "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (PTFP)-dotazione organica". Al riguardo, l'Ente ha precisato che "come dimostrato nell'allegato A al citato piano dei fabbisogni, l'ente si colloca nella prima fascia prevista dal D.M. 17 marzo 2020, pertanto può incrementare le spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del citato DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. La capacità assunzionale massima per l'ente nel triennio 2020/2022 è pertanto pari a € 824.371,89 (come indicato sempre nell'allegato citato) e la percentuale applicabile per l'anno 2020 è pari al 9% ovvero a € 168.621,52. Pertanto in base al dato di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha potuto prevedere nel proprio fabbisogno le seguenti assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020: ... I suddetti fabbisogni comportano una spesa annuale rispettivamente di € 32.650,31 per l'Istruttore di Vigilanza e € 9.515,64 per l'aumento da part-time a tempo pieno dell'Istruttore Amministrativo, per un totale di € 42.165,95 (vedasi allegato B al piano triennale di fabbisogni). Pertanto essendo il limite dell'anno 2020 entro cui l'ente può aumentare la sua spesa di personale annua pari a € 168.621,52 (il 9%), l'ente ha rispettato tale valore soglia".

Premesso che - come si vedrà appresso - le assunzioni concretamente previste dal comune di Curtatone nel triennio 2020/2022 non conducono al superamento del limite di spesa risultante dalla corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019 e 5 del D.P.C.M. 17/03/2020, deve però rilevarsi che la metodologia di determinazione delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio contenuta nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 risulta errata e, in quanto suscettibile di essere

estesa, con effetti espansivi della spesa di personale, sino al 2024, dovrà essere senz'altro corretta dall'Ente.

L'errore è duplice.

In primo luogo, benché la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 29/10/2020 richiami espressamente il regime transitorio delineato dalla tabella 2 dell'art. 5, co. 1, del D.M. 17 marzo 2020, l'allegato A al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, nella determinazione degli incrementi annuali della spesa di personale nel periodo 2020/2022, ha assunto, quale base di calcolo, il valore della spesa di personale registrata nell'esercizio 2019, pari a 1.873.572,47 euro, in luogo di quello, prescritto dalla norma, del 2018, che nel caso di specie è pari alla minor somma di 1.840.033,81 euro.

Tale primo errore conduce alla sovrastima delle percentuali massime di incremento annuale consentite per la spesa di personale, come definita dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, secondo cui "gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999".

Di seguito si riportano, in colore nero, i valori correttamente riportati alla spesa del 2018 e, in colore rosso, quelli, più elevati, erroneamente ricavati dal comune di Curtatone avendo riguardo alla spesa del 2019.

Esercizio finanziario	Spesa personale			Incrementi percentuali annui ex tab. 2 art. 5 D.M. 17/03/2020				
	Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Uscite	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Uscite	Impegnato c/competenza (I) - Euro	2020	2021	2022	2023	2024
				9%	16%	19%	21%	22%
2018	U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.840.033,81					
	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0					
	U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0					
	U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0					
	U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0					
	<b>Totale</b>		<b>1.840.033,81</b>	<b>165.603,04</b>	<b>294.405,41</b>	<b>349.606,42</b>	<b>386.407,10</b>	<b>404.807,44</b>
2019	U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.873.572,47					
	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0					
	U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0					
	U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0					
	U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0					
	<b>Totale</b>		<b>1.873.572,47</b>	<b>168.621,52</b>	<b>299.771,60</b>	<b>355.978,77</b>	<b>393.450,22</b>	<b>412.185,94</b>

Fonte: Bdap esercizio 2020 e nota comune di Curtatone del 17/10/2022, prot. Cdc n. 13599  
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

La determinazione, da parte dell'Ente, della capacità assunzionale massima in ciascun anno successivo al 2020 risulta inficiata da un secondo grave errore metodologico, che conduce ad un importo complessivo per il triennio 2020/2022 (824.371,89 euro) di gran lunga sovrastimato rispetto a quello consentito dalla corretta applicazione dei parametri di legge.

Al riguardo, occorre evidenziare che la peculiare regolamentazione dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 è finalizzata a rendere graduale e a limitare la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia fissato dalla Tabella 1 (27% per i comuni da 10.000 a 59.000 abitanti). Per tale ragione, le percentuali individuate dalla Tabella 2 non possono che rappresentare valori incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) quello individuato per le annualità precedenti.

In tale contesto, contrariamente a quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 del comune di Curtatone, laddove si prevede la somma degli incrementi annuali, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l'aumento derivante dalla percentuale eventualmente già "utilizzata" nelle annualità precedenti (cfr. Lombardia n. 85/2021/PAR). Così, mentre la capacità massima di spesa per il triennio 2020/2022 è (*rectius*, era) pari a 349.606,42 euro (in luogo di 824.371,89 euro, stimati dall'Ente), l'eventuale incremento residuo della spesa di personale del comune di Curtatone nel 2023 (e quindi ancora disponibile) dovrà essere contenuto nella misura massima di 123.631,19 euro, pari all'incremento annuo massimo consentito (386.407,10 euro), detratta la maggior spesa effettiva derivante dal triennio precedente (42.165,95 euro nel 2020, 220.609,96 euro nel 2021 e zero euro nel 2022).

		Incrementi annui ex tab. 2 art. 5 D. M. 17/03/2020			
	Impegnato c/competenza (I)	2020 9%	2021 16%	2022 19%	2023 21%
Spesa di personale anno 2018	1.840.033,81				
Incremento teorico max della spesa		165.603,04	294.405,41	349.606,42	386.407,10
<b>Incremento effettivo della spesa per anno</b>		<b>42.165,95</b>	<b>220.609,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Incremento totale usufruito			262.775,91	262.775,91	
		123.437,09			
<b>Incremento residuo disponibile = incremento teorico max della spesa - incremento totale usufruito</b>		<b>-</b>	<b>252.239,46</b>	<b>86.830,51</b>	<b>123.631,19</b>

Fonte: D. M. 17/03/2020 e deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 29.10.2020  
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

Analogo procedimento dovrà seguirsi per l'esercizio 2024, con la conseguenza che la spesa di personale dovrà essere contenuta nella misura risultante dall'incremento massimo consentito (404.807,44 euro) detratta la maggior spesa per incrementi decisi nel precedente periodo 2020/2023.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento al rendiconto per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 del Comune di Curtatone, nel concludere l'esame *ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e 148 bis TUEL,*

#### **ACCERTA**

- l'errata quantificazione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2020 in relazione alle entrate di titolo III, tipologie 100 e 500;
- l'errata determinazione degli spazi assunzionali nel triennio 2020/2022;

#### **RICHIEDE ALL'ENTE**

- di adeguare, sin dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, la determinazione del FCDE alle prescrizioni del principio contabile di riferimento, inviando alla Sezione il prospetto dettagliato delle relative risultanze entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- di provvedere alla corretta determinazione degli spazi assunzionali secondo le prescrizioni dell'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019;

#### **DISPONE**

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Magistrato Estensore  
dott.ssa Valeria Fusano

Il Presidente  
dott.ssa Maria Riolo

Depositata in Segreteria il

28 febbraio 2023

Il Funzionario preposto f.f.  
(Aldo Rosso)